assonime

Associazione fra le società italiane per azioni

1/2025

Position Papers

Atto europeo omnibus in materia di sostenibilità

Osservazioni e proposte

ASSONIME - Riproduzione riservata

© I ASSONIME 2024. Riproduzione riservata. I contenuti di questo documento non possono essere utilizzati per attività di scraping e/o addestramento di sistemi e modelli di intelligenza artificiale

INDICE

Premessa p. 3

1. CSRD p. 6

2. Regolamento Tassonomia (2020/852) p. 7

3. CSDDD p. 8

Appendice p.22

ASSONIME - Riproduzione riservata

Premessa

La presidenza della Commissione europea ha manifestato il proposito di presentare una proposta "omnibus" di modifica di alcune disposizioni contenute nelle direttive sulla rendicontazione (CSRD) e sulla due diligence di sostenibilità (CSDDD) e nel Regolamento Tassonomia. L'intento dichiarato è quello di rendere più facile "fare impresa" in Europa, avviando una semplificazione delle regole anche per consentire alle PMI di rafforzare la propria capacità di produrre e innovare. L'Europa ha standard sociali e ambientali elevati e l'obiettivo della Commissione è quello di mantenere questi standard, spingendo per una crescita che mantenga il *focus* su decarbonizzazione e competitività. Il cambiamento climatico rimane nell'agenda globale e in quella europea e la Commissione intende portare avanti l'espansione delle nuove fonti di energia per proteggere l'ambiente e arrestare il riscaldamento globale.

Il complessivo disegno delle autorità europee di portare il sistema delle imprese europee verso una traiettoria di attenzione ai profili ambientali e sociali nello svolgimento delle proprie attività sembra, dunque, sembra rimanere fermo, ma emerge una sostanziale incertezza del quadro regolatorio attuale e futuro. Le imprese hanno bisogno di certezza per poter operare e investire al meglio e occorre lavorare bene sulla coerenza delle iniziative europee perché siano efficaci e non producano la frammentazione del mercato europeo.

È da condividere e apprezzare la scelta della Commissione di operare una semplificazione e un coordinamento delle regole europee sulla sostenibilità, proprio per favorire la realizzazione degli obiettivi e la transizione per tutte le imprese.

La estrema complessità di attuazione delle norme sulla sostenibilità è ben evidenziata dal fatto che è stata avviata una procedura d'infrazione per 17 Stati membri che non hanno adottato nei tempi la CSRD e che tra questi figurano paesi come Germania, Olanda, Spagna, Polonia, Portogallo e Austria. Ne deriva un grave svantaggio competitivo per le imprese, anche italiane, appartenenti a gruppi europei che non hanno recepito la direttiva, che si troveranno a dover pubblicare in proprio una rendicontazione di sostenibilità, con effetti negativi per la competitività delle singole economie europee e maggiore frammentazione del mercato unico.

Le osservazioni che seguono intendono suggerire alcune linee di azione, da attuare in due fasi, per l'adozione di misure di semplificazione significativa della disciplina sulla sostenibilità, alla luce di una prima analisi delle criticità attuative evidenziate.

ASSONIME - Riproduzione riservata

Osservazioni generali sugli interventi di riforma

Le prime esperienze delle imprese relative all'attuazione della disciplina di sostenibilità, che riguardano al momento il solo versante dell'informativa, hanno evidenziato tre elementi profondamente critici:

1. l'estrema complessità applicativa della disciplina e i relativi costi di *compliance*;
2. la mancanza di chiarezza di alcune previsioni e l'insufficiente coordinamento delle varie discipline europee in tema di sostenibilità;
3. il rischio di un sostanziale disallineamento del quadro europeo rispetto al contesto internazionale.

1. Per quanto riguarda il tema della complessità della disciplina, essa si manifesta soprattutto nel sistema degli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione Europea, sulla base del *technical advise* dell'EFRAG (c.d. standard ESRS). Gli standard appaiono assolutamente non proporzionati nel loro impatto complessivo anche per le aziende italiane più strutturate. Gli standard ESRS rilasciati finora prevedono, nell'attuale versione ancora incompleta per la mancanza degli standard settoriali, più di 1000 *data point* da rendicontare. Contribuiscono ad alimentare questa complessità anche i continui interventi da parte della Commissione Europea ed EFRAG (nella forma di Q&A e di linee guida) che, nell'intento di chiarire i punti problematici della disciplina, assumono a volte anche un ruolo integrativo, inserendo nuovi obblighi informativi o procedurali.

Il novero di informazioni deve essere ridotto nel volume e concentrato sulle informazioni di natura quantitativa considerate strategiche o essenziali.

L'estrema articolazione degli obblighi informativi comporta anche che i vari concetti su cui essi si basano risultano spesso non chiari con il duplice effetto di richiedere interventi di chiarimento e di introdurre ulteriori difficoltà applicative.

La riduzione del novero informativo conduce anche a una riduzione dei concetti da utilizzare e dei chiarimenti necessari.

2. Per quanto riguarda il tema dell'insufficiente coordinamento delle varie discipline europee sulla sostenibilità, si rilevano diversi problemi di coerenza tra i tre pilastri che compongono il sistema: le regole sulla finanza sostenibile; la disciplina informativa delle imprese; gli obblighi sostanziali di comportamento relativi agli impatti negativi dell'attività aziendale in campo socio-ambientale.

ASSONIME - Riproduzione riservata

A) Un primo problema di coerenza riguarda le differenze che sussistono su importanti aspetti definitori e di ambito di applicazione delle discipline relative ai profili informativi e agli obblighi di comportamento delle imprese. Queste differenze, nel momento in cui diverranno attuali anche gli obblighi di comportamento, produrranno ulteriori complessità e incertezze applicative.

B) Un secondo problema riguarda l'interazione tra gli obblighi informativi in materia di sostenibilità in capo agli investitori e agli intermediari finanziari e quelli in capo al mondo delle imprese che intendono accedere ai finanziamenti da essi erogati. Al fine di realizzare una reale semplificazione della disciplina, gli interventi di semplificazione devono riguardare anche gli ambiti informativi che insistono sul settore finanziario.

La disciplina di natura informativa (CSRD) e la disciplina sugli obblighi di comportamento (CSDDD) in tema di sostenibilità sono gli elementi di un unico quadro e devono essere tra loro coordinate in modo da disegnare un sistema di norme che sia il più possibile organico e coerente. La razionalizzazione della disciplina deve riguardare anche gli obblighi informativi in capo ai soggetti del mercato finanziario. Gli obblighi informativi SFDR dovrebbero essere ridotti e allineati con quelli CSRD.

3. Vi è infine da sottolineare un punto ancora più generale. La disciplina europea si sta continuamente arricchendo di nuove discipline in campo socio-ambientale (da ultime v. il Regolamento (UE) 2024/3015 del 27 novembre 2024 che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione e il Regolamento EUDR sulla deforestazione o il Regolamento RefuelEU sull'utilizzo dei carburanti sostenibili nel settore dell'aviazione). Questo continuo profluvio di nuove discipline non sembra essere complessivamente coordinato con il rischio di introdurre obblighi di comportamento sovrapposti o non coincidenti.

Si deve effettuare uno sforzo di coordinamento complessivo dell'intera disciplina europea in tema di sostenibilità socio-ambientale.

4. Il complesso di queste discipline si inserisce in un contesto che, per sua natura, è necessariamente internazionale. Le imprese di maggiori dimensioni o più internazionalizzate si muovono dovendo necessariamente tenere in considerazione anche le indicazioni provenienti da fonti internazionali. Questo comporta la necessità, per evitare duplicazioni o disallineamenti informativi e di comportamento, che la disciplina europea sia il più possibile coerente e armonizzata con le esperienze internazionali. Questo profilo di interoperabilità non è considerato in modo adeguato dalla disciplina europea.

ASSONIME - Riproduzione riservata

Vi dovrebbero essere meccanismi di riconoscimento automatico nell'acquis europeo dei set di discipline informative sulla sostenibilità riconosciute a livello internazionale.

Piano degli interventi

Sulla base di queste indicazioni di carattere generale, gli interventi di riforma delle normative europee sulla sostenibilità dovrebbero essere organizzati in due fasi: (i) un primo pacchetto di azioni preliminari da adottare rapidamente, al fine di incidere con immediatezza sull'attuazione in corso delle discipline, dando certezza al mercato sugli interventi e la loro tempistica; (ii) una seconda fase di azioni di riforma di natura strutturale a più livelli, che meritano una riflessione più attenta, in un'ottica di lungo periodo.

Per potere realmente semplificare la disciplina non è sufficiente agire solo a livello di norma primaria (contenuto delle direttive e dei regolamenti), ma è necessario agire anche sui regolamenti esecutivi della Commissione Europea e, in particolare, per i profili informativi, a livello di standard ESRS.

Azioni immediate

Le azioni immediate, da realizzare attraverso l'annunciato atto omnibus entro il primo semestre 2025, dovrebbero essere:

1 CSRD

a) rinviare all'esercizio 2027, con pubblicazione nel 2028, l'applicazione della disciplina CSRD per le grandi imprese non ancora soggette alla DNF (diverse dagli EIP);

b) prevedere un regime transitorio per le imprese già soggette alla DNF che, in base alle legislazioni nazionali, sono tenute alla pubblicazione del Report di sostenibilità relativo all'esercizio 2024 nel 2025. In particolare, questo primo anno deve essere considerato come parte di un percorso di sperimentazione e avvicinamento. Si dovrebbero dare chiare indicazioni affinché le autorità di vigilanza e l'attestatore esterno seguano un approccio di questa natura nello svolgimento della loro attività di controllo con una esplicita opzione di grandfathering sull'applicazione di eventuali sanzioni;

ASSONIME - Riproduzione riservata

c) iniziare, nel corso del secondo semestre del 2025, una ridefinizione del contenuto degli standard ESRS trasversali per le grandissime imprese, sulla base dell'analisi delle relazioni di sostenibilità pubblicate con riferimento all'esercizio 2024, con l'obiettivo di ridurre di almeno il 50% gli elementi informativi obbligatori da rendicontare. La pubblicazione degli atti delegati per i nuovi standard trasversali, che dovrebbero tener conto anche delle modifiche alla CSRD indicate nel paragrafo "Azioni strutturali sulla normativa primaria", dovrebbe avvenire entro il 30 giugno 2027, prevedendo la loro adozione da parte delle grandissime imprese a partire dall'esercizio 2027, con pubblicazione nel 2028;

d) prolungare le attuali misure di *phase-in* previste per l'applicazione di alcune informazioni previste dagli standard trasversali fino all'adozione dei nuovi standard (cfr. punto c);

e) pubblicare entro il 30 giugno 2027 un *set* di standard per le grandi imprese ulteriormente semplificati rispetto a quello delle grandissime imprese;

f) rinviare l'adozione degli standard settoriali successivamente all'adozione dei nuovi standard trasversali, prevedendo che essi debbano essere sviluppati in coerenza con quelli adottati dall'ISSB;

g) sospendere l'obbligo di redigere la Rendicontazione di sostenibilità nel formato elettronico unico di comunicazione.

ASSONIME - Riproduzione riservata

2. Regolamento Tassonomia (2020/852)

a) eliminare, tra le informazioni da fornire in base al Regolamento Tassonomia, l'indicazione della quota di spese operative (c.d OPEX) relativa ad attività economiche ecosostenibili.

b) sospensione per tre esercizi dell'obbligo di attestazione esterna sulle informazioni da fornire in base al regolamento Tassonomia.

3. CSDDD

a) rinviare il recepimento della direttiva CSDDD e l'applicazione alle varie categorie di imprese interessate al secondo anno successivo all'adozione della nuova versione della stessa direttiva CSDDD, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo "Azioni strutturali sulla normativa primaria".

Azioni strutturali sulla normativa primaria

Formuliamo di seguito alcune indicazioni sui possibili ambiti d' intervento a livello di norme primarie di natura strutturale, da realizzare entro il 31 dicembre 2025.

Fonti normative

Coordinamento complessivo delle discipline europee in tema di sostenibilità

Il complesso delle normative europee nella sfera socio-ambientale, che non riguarda solo la CSRD, la CSDDD e il Regolamento Tassonomia, ma la disciplina sulla finanza sostenibile nonché gli altri interventi di natura più settoriale, deve essere coordinato in termini di ambito di applicazione, nozioni rilevanti, obblighi informativi e di comportamento.

Ambito soggettivo di applicazione della CSRD

a) Ambito soggettivo di applicazione

L'ambito di applicazione della CSRD dovrebbe essere riformulato per comprendere due classi di imprese ai quali si applicano due *set* separati di standard: (i) le "grandissime imprese" e le "imprese madri di un gruppo di grandissime dimensioni", la cui definizione dovrebbe essere allineata a quella adottata per la CSDDD (> 1000 dipendenti e >450 milioni di fatturato); (ii) le "grandi imprese" e le "imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni" identificate nelle imprese o nei gruppi che hanno un numero di dipendenti compreso tra 250 e 1000 e un fatturato compreso tra 50 e 450 milioni;

ASSONIME - Riproduzione riservata

b) Esclusione delle PMI quotate dagli obblighi di rendicontazione

La disciplina sull'informativa di sostenibilità dovrebbe fondarsi sul criterio dimensionale che qualifica rischi e impatti. In questa logica, si dovrebbero escludere le PMI quotate dall'ambito di applicazione della CSRD.

c) Esonero dagli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le Holding che non esercitano attività di direzione e coordinamento

Mentre la direttiva CSDDD concede l'esonero dagli obblighi di *due diligence* per le holding che non sono coinvolte nelle decisioni gestionali del gruppo, la CSRD obbliga la pubblicazione della Rendicontazione di sostenibilità senza preoccuparsi della reale consistenza organizzativa e industriale della capogruppo. Quando si tratta di una holding di famiglia, questa risalita degli obblighi informativi a livello apicale, che deriva non dalla reale consistenza dell'impresa ma dal consolidamento dei dati delle diverse entità, non ha senso perché non soddisfa interessi informativi esterni e non corrisponde a un reale potere di definizione della politica di gruppo.

Le holding di natura puramente partecipativa dovrebbero essere escluse dalla CSRD.

d) Esonero dagli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le società quotate che rientrano in una rendicontazione di sostenibilità

Le esenzioni dall'obbligo di pubblicare una Rendicontazione di sostenibilità, nei casi in cui le informazioni sono già contenute in Rendicontazione più ampie, non riguardano gli enti di interesse pubblico (società quotate, banche e assicurazioni di grande dimensione) di grande dimensione.

Questa limitazione non trova giustificazione, considerato che le informazioni di sostenibilità, anche di questa categoria di imprese, sono comunque contenute in una Rendicontazione di sostenibilità, e andrebbe abrogata.

Contenuti informativi della CSRD

a) Indicazione puntuale di criteri nella definizione del contenuto degli standard di sostenibilità

La complessità della disciplina in materia di informativa sulla sostenibilità deriva principalmente da come i principi sulla rendicontazione di sostenibilità fissati nella

ASSONIME - Riproduzione riservata

direttiva 2013/34 (artt. 19-bis, 29-bis, 29-ter, 29-quater) sono stati declinati negli atti delegati della Commissione Europea.

L'obiettivo che si è inteso realizzare nell'attuale formulazione degli standard è quello di coprire ogni possibile area informativa, tenendo conto di tutte le fonti internazionali di riferimento.

Appare necessario un profondo ripensamento di questo approccio al fine di concentrare gli obblighi informativi su un *set* informativo ridotto di natura quantitativa che riguardi essenzialmente informazioni strategiche.

Questo principio generale deve essere indicato nel testo della direttiva e deve essere accompagnato da indicazioni molto puntuali sul contenuto della rendicontazione per ridurre drasticamente le informazioni da fornire.

b) Doppia rilevanza

Il processo di elaborazione delle informazioni materiali da fornire nel Rendiconto di sostenibilità secondo il criterio della doppia rilevanza appare, per come disegnato negli standard, per un verso, troppo complicato e, per altro verso, non idoneo a selezionare le informazioni di natura strategica. Il processo di valutazione sulla doppia materialità, inoltre, basandosi su valutazioni soggettive (in termini di probabilità e gravità) potrebbe portare a risultati non comparabili per le medesime categorie di imprese.

A tale proposito, deve essere assolutamente posto in evidenza che la verifica della rilevanza delle informazioni deve essere diretta a individuare i temi strategici per l'impresa che possono avere un concreto interesse per i fruitori, circoscrivendo le informazioni da fornire.

Il processo di valutazione deve essere semplificato e si deve indicare chiaramente un livello alto di significatività per circoscrivere le informazioni da fornire.

c) Qualità dell'informazione

Uno dei principi generali che deve necessariamente caratterizzare gli obblighi informativi è quello secondo cui le informazioni fornite devono essere di qualità e cioè, tra l'altro, devono rappresentare fedelmente il fenomeno. Si dovrebbe quindi introdurre il principio per cui gli *standard* non possono richiedere informazioni che non garantiscono un'adeguata qualità dell'informazione.

Per quanto riguarda il ricorso a stime, deve essere introdotto il principio per cui le informazioni quantitative possono essere fondate su stime, solo se queste sono

ASSONIME - Riproduzione riservata

fondate su metodologie consolidate, affidabili e diffuse tra le imprese. Il ricorso alle stime non può essere richiesto quando conduce a oneri economicamente eccessivi per le imprese.

d) Granularità dell'informazione

Gli standard richiedono informazioni di carattere eccessivamente granulare. La direttiva deve escludere livelli di granularità eccessiva, che non consentano una focalizzazione sulle informazioni essenziali. Si dovrebbe introdurre un principio generale per cui l'impresa può fornire le informazioni con un minor livello di granularità rispetto a quanto previsto negli standard, quando vi siano giustificazioni ragionevoli.

e) Omissione delle informazioni

Come nel sistema del GRI, dovrebbe essere introdotto un principio generale per cui l'impresa può omettere di fornire informazioni rilevanti, quando esse sono soggette a limiti legali nella diffusione, quando non sono disponibili o sono incomplete.

f) Perimetro delle informazioni e informazioni sulle catene del valore

Secondo l'attuale disciplina il perimetro informativo appare molto ampio, includendo informazioni anche relative alle controllate non consolidate contabilmente che presentano impatti di sostenibilità significativi, alle *joint operation* rappresentate in bilancio con meccanismi di consolidamento proporzionale e alle società rientranti in senso più ampio nella catena del valore.

Questo approccio dovrebbe essere ripensato al fine di limitare l'area informativa a quella in cui sia possibile assicurare una elevata qualità informativa.

In questo senso, andrebbero ripensati gli obblighi informativi sulle *joint operation* dove la società che redige la Rendicontazione di sostenibilità non ha un potere di richiedere le informazioni o queste non sono disponibili.

Il tema più significativo riguarda le informazioni sulla catena del valore.

Sotto un profilo di coordinamento delle nozioni, la nozione di catena del valore nella disciplina in tema di informazioni deve essere coerente con quella prevista dalla direttiva 2024/1760 per gli obblighi di due diligence.

Sotto il profilo dell'obbligo informativo, se, per un verso, si riconosce l'importanza di identificare, valutare e divulgare i rischi e le opportunità di impatto relative alla catena del valore, l'obbligo di fornire informazioni di natura quantitativa dovrebbe essere di

ASSONIME - Riproduzione riservata

carattere del tutto eccezionale, quando assolutamente necessario al fine della comprensione degli impatti, e dovrebbe riguardare solo le società con cui l'impresa ha un rapporto contrattuale diretto o ha un potere sostanziale di richiedere le informazioni.

g) Standard settoriali

Sicuramente gli standard settoriali rivestono un ruolo significativo al fine di fornire informazioni più accurate sulle imprese che operano nei diversi comparti industriali. L'esperienza finora condotta sulle bozze di standard in via di emanazione sembrano però condurre a *set* informativi estremamente invasivi che richiedono informazioni ulteriori rispetto a quelle degli standard agnostici, molto granulari (ad es. per siti produttivi) e, per quanto riguarda le informazioni prospettiche, relative a profili di strategia aziendale che pone seri problemi di sensibilità strategica delle informazioni. Nella loro elaborazione, inoltre, si dovrebbe comunque considerare che le varie imprese, pur essendo riconducibile a un comune settore economico, si possono porre in particolari segmenti della filiera (si pensi per il settore *oil and gas* alle imprese che estraggono e/o distribuiscono e alle imprese che realizzano gli impianti), con la conseguenza che possono variare le informazioni rilevanti da fornire.

L'approccio nell'elaborazione degli standard settoriali deve essere ripensato. Essi devono avere la funzione di specificare l'applicazione degli standard agnostici nei singoli settori, senza introdurre nuovi obblighi informativi. Nuovi indicatori potrebbero essere inseriti solo in via del tutto eccezionale e solo quando assolutamente necessario.

Lo sviluppo degli standard settoriali dovrebbe seguire un processo congiunto con le altre istituzioni internazionali già in fase di elaborazione e non come un processo di adattamento successivo, in modo da consentire la piena e automatica interoperabilità.

Si dovrebbe sempre consentire il ricorso agli standard di settore adottati dalle istituzioni internazionali più qualificate (ISSB, SASB e GRI).

Informazioni strategicamente sensibili

Esonero dall'obbligo di fornire informazioni rilevanti se strategicamente sensibili

Si deve introdurre il duplice principio per cui: gli standard non possono richiedere informazioni strategicamente sensibili, anche se rilevanti, e l'impresa può comunque sempre omettere la pubblicazione di questa tipologia di informazioni.

ASSONIME - Riproduzione riservata

Le informazioni possono assumere la natura di strategicamente sensibili anche quando non rientrano nei segreti commerciali.

Principi di attestazione sulla conformità delle informazioni di sostenibilità

a) Principio di attestazione secondo un incarico di revisione limitata

L'attuale disciplina della CSRD prevede che l'incarico di attestazione sia volto ad acquisire un livello di sicurezza limitato (c.d. *limited assurance*), ma la direttiva CSRD prevede l'evoluzione verso un incarico secondo il livello della sicurezza ragionevole (c.d. *reasonable assurance*).

Questa progressione dell'incarico di attestazione che assimila il controllo sulle informazioni di sostenibilità a quello sulle informazioni contabili non appare condivisibile. La natura delle informazioni di sostenibilità che riguardano in modo significativo profili di strategia, di obiettivi, di risorse appare del tutto peculiare rispetto ai dati di natura contabile che sono essenzialmente dati di consuntivo di natura quantitativa. Questo induce a ritenere che il controllo esterno sulle informazioni di sostenibilità deve essere un controllo di natura diversa da quella contabile e deve essere diretto a una verifica di generale conformità/difformità e non ad accertare la presunta veridicità delle informazioni fornite. La metodologia di verifica più coerente a questa impostazione appare quella della *limited assurance.*

In tale ottica, si dovrebbe escludere l'evoluzione dei principi di attestazione sulle informazioni di sostenibilità finalizzata a svolgere l'incarico secondo il parametro della *reasonable assurance*;

b) Attestazione delle informazioni del Regolamento Tassonomia

La disciplina europea prevede che l'attestazione esterna comprenda anche le informazioni da fornire in base al Regolamento Tassonomia. Poiché i criteri in base ai quali le attività possono essere considerate sostenibili presuppongono ambiti di competenza tecnica di natura scientifica/ingegneristica che non sono nella disponibilità degli attestatori, si propone di escludere l'attestazione esterna per questa tipologia di informazioni.

ASSONIME - Riproduzione riservata

Interoperabilità con altri standard riconosciuti a livello internazionale

a) Riconoscimento automatico degli standard internazionali

Il tema del grado di coerenza e del riconoscimento degli standard riconosciuti a livello internazionale deve diventare un criterio normativo di livello primario. Si dovrebbe prevedere che, quando le imprese, le quali, per soddisfare esigenze motivate di riconoscimento a livello di investitori o mercati internazionali, pubblicano un Rendiconto di sostenibilità non secondo gli standard ESRS ma secondo quelli ISSB o SASB, tali documenti sono automaticamente riconosciuti anche a livello europeo.

b) Standard internazionali quali parametri vincolanti della redazione degli ESRS

Si dovrebbe inoltre prevedere che la Commissione Europea debba adottare gli standard tenendo necessariamente conto, già in fase di elaborazione, dei predetti standard ISSB o SASB e possa chiedere informazioni ulteriori o diverse solo dietro specifica e giustificata motivazione.

Obbligo di marcatura delle informazioni di sostenibilità

Eliminazione dell'obbligo di marcatura delle informazioni

L'obbligo di marcare le informazioni di sostenibilità secondo le specifiche del Regolamento ESEF costituisce un onere molto significativo per le imprese. Lo sviluppo delle capacità di lettura da parte dei sistemi di intelligenza artificiale potrebbe rendere superflua questo aspetto della disciplina.

È da valutare quindi se eliminare questo obbligo o ridurre la marcatura a poche essenziali informazioni di natura quantitativa di natura comparabile. In questo secondo caso, l'obbligo di adottare il formato ESEF dovrebbe intervenire al momento della pubblicazione e non anche incidere anche con riferimento alò momento di approvazione delle informazioni di sostenibilità.

ASSONIME - Riproduzione riservata

Processo di adozione degli standard e dei chiarimenti delle autorità preposte

a) Necessità di un test d'impatto prima dell'adozione degli standard

La complessità degli standard ESRS finora emanati emersa anche in fase di prima applicazione sono l'evidente manifestazione del fatto che non è stato posto in essere un adeguato *test* operativo dell'impatto sulle imprese di queste normative.

Il processo di adozione degli standard deve essere aggiornato inserendo un adeguata fase di test operativi condotti dalle imprese interessate di cui il legislatore europeo deve tener conto.

b) Chiarimenti da parte delle autorità preposte: limiti di contenuto e temporali

Le autorità europee che si occupano dei temi di informazione sulla sostenibilità, al fine di supportare l'implementazione della disciplina, stanno producendo una serie di documenti di chiarimento (Q&A della Commissione Europea; Q&A e Linee guida EFRAG). Il complesso di queste indicazioni, se pure dirette a chiarire i punti critici, comportano a volte anche nuovi obblighi informativi, trascendendo la natura propria di mero ausilio nell'implementazione della disciplina. Esse, poi, venendo rilasciate anche a ridosso del momento di chiusura dell'esercizio sociale, introducono ulteriori elementi di complicazione nella preparazione dei documenti.

Al riguardo, sotto un profilo di contenuto, si deve affermare deve essere tutti questi atti devono rispettare rigorosamente il tenore testuale delle disposizioni, senza ampliare l'ambito soggettivo e/o oggettivo delle disposizioni primarie.

Sotto il profilo del momento temporale di pubblicazione, si deve introdurre il principio per cui i chiarimenti delle autorità preposte (Q&A della Commissione Europea; Q&A e Linee guida EFRAG) possono essere emanati annualmente solo nei mesi di maggio/giugno.

Obblighi di comportamento nella CSDDD

a) Obblighi CSDDD per accordi franchising o licenza

Sono soggette agli obblighi di dovuta diligenza anche le imprese che hanno concluso accordi di franchising o di licenza superiori a certe dimensioni. Non è chiaro quali società siano coinvolti nei predetti obblighi di comportamento e cioè se solo le società

ASSONIME - Riproduzione riservata

di grandi dimensioni affilianti o licenzianti che hanno concluso gli accordi oppure anche l'affiliato o il licenziatario.

b) Nozione catena del valore/catena attività

Mentre nel contesto CSRD si utilizza la nozione di catena del valore, in ambito CSDDD vale la diversa nozione di catena di attività. Si tratta di nozioni che non solo sono tra loro diverse ma sono estremante ampie, implicando obblighi informativi e di comportamento che non sono proporzionati.

Si dovrebbe utilizzare una nozione unica per tutte le discipline europee che comprenda le sole attività dei partner di portata significativa e di natura consolidata. L'obbligo dovrebbe riguardare principalmente i partner con cui l'impresa ha un rapporto contrattuale diretto. L'attrazione negli obblighi di *due diligence* delle imprese della catena di fornitura in via indiretta dovrebbe essere considerata un fenomeno eccezionale da attivare quando vi siano concreti indici di violazione degli interessi socio/ambientali.

c) Sospensione o cessazione del rapporto d'affari

La direttiva CSDDD prevede che, quando gli effetti negativi non possano essere prevenuti o attenuati sufficientemente (art. 10, par. 6) oppure arrestati o minimizzati (art. 11, par. 7), la società sia tenuta a sospendere o a cessare il rapporto d'affari con la controparte. Prima di sospendere o cessare il rapporto, la società deve valutare se gli effetti negativi di tale azione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo da contrastare e in tale ipotesi, essa non è tenuta a sospendere o cessare il rapporto.

La sospensione o l'interruzione del rapporto riferita a partner commerciali che sono indispensabili o non sostituibili in termini economicamente sostenibili e sui quali l'impresa non ha un'influenza significativa potrebbe determinare per l'impresa danni non recuperabili. In casi di questo genere, si dovrebbero prevedere forme di *safe harbour* per l'impresa.

Piani di transizione

Razionalizzazione della disciplina europea

Le normative europee presentano una pluralità di disposizioni sui piani di transizione che hanno diversa natura, diversa ambiti di applicazione e diversa consistenza. La

ASSONIME - Riproduzione riservata

prima attività da compiere a questo riguardo è una razionalizzazione della disciplina che renda coerente il complessivo quadro normativo.

Orientamenti applicativi di natura secondaria della disciplina sulla due diligence

a) Esclusione del potere della Commissione Europea di adottare orientamenti sulle clausole di comportamento e sulle modalità di attuazione degli obblighi di comportamento

La direttiva CSDDD attribuisce alla Commissione Europea il potere di adottare orientamenti sulle clausole contrattali tipo (art. 18) e sulle modalità con cui le imprese devono adempiere gli obblighi di dovuta diligenza (art. 19). Questo secondo potere si articola in una serie molto dettagliata di orientamenti.

Al fine di evitare che, anche nel campo degli obblighi di comportamento derivanti dalla direttiva CSDDD, si replichino i profili di complessità e rigidità che si sono manifestati in tema di obblighi informativi, si dovrebbe escludere il potere della Commissione Europea di adottare orientamenti in tema di clausole contrattuali e modalità di adempimento degli obblighi di dovuta diligenza.

b) Riferimento a documenti internazionali riconosciuti

In ambito internazionale, sono state sviluppate molteplici iniziative volte a dare attuazione a principi di condotta responsabile nei comportamenti delle imprese. Si pensi alle iniziative dell'OCSE sulla condotta responsabile delle imprese, ai documenti ISO. Se pure vi è un riferimento nei considerando della direttiva CSDDD ai documenti internazionali, considerato che si tratta di previsioni che hanno costituito le fonti di ispirazione sostanziale del contenuto della direttiva, si potrebbe prevedere, nel contesto della disciplina, che le imprese rispettano gli obblighi di comportamento della direttiva se si uniformano a specifiche categorie di atti internazionali riconosciuti che definiscono obblighi di comportamento in campo socio-ambientale.

Regolamento Tassonomia

a) Riformulazione dei criteri per la definizione delle attività ecosostenibili

Nell'individuazione delle attività economiche ammissibili, sono stati esclusi quei settori economici ritenuti più inquinanti – come quelli direttamente connessi ai combustibili

ASSONIME - Riproduzione riservata

fossili, soggetti all'ETS le cui emissioni superano i benchmark di prodotto, e quelli da cui deriva un'elevata dose di rifiuti speciali pericolosi – ma che sono anche quelli più impegnati nella transizione energetica ed ecologica e che stanno sostenendo investimenti importanti per la decarbonizzazione e per l'economica circolare.

La scelta in merito ai settori ammissibili discende dalla definizione di attività ecosostenibili contenuta nel Regolamento Tassonomia che ruota attorno a due criteri fondamentali: che l'attività economica contribuisca in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali e che non arrechi un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali (cd. DNHS). In particolare, la definizione del principio DNHS contenuta nell'art. 17 e la sua declinazione relativamente ai vari obiettivi ambientali – ad esempio relativamente all'obiettivo di mitigazione climatica, si ritiene che l'attività arrechi un danno significativo se conduce a significative emissioni di gas serra - sono di ostacolo all'inclusione di settori economici attivamente impegnati nella transizione energetica e ambientale. Anche altre normative europee collegano le agevolazioni da esse previste al principio DNHS (ad esempio, Next Generation EU, Invest EU), escludendo di fatto dall'accesso alle risorse proprio quei settori industriali che più devono impegnarsi nella transizione. Un paradosso che andrebbe corretto perché diversamente si rischia solo di spingere la delocalizzazione di molte produzioni climateranti verso Paesi extraUE senza alcun effetto sostanziale sulle emissioni globali.

Sarebbe opportuno rivedere la formulazione dei criteri per la definizione delle attività ecosostenibili e includere, nella valutazione del principio DNHS, anche gli apporti positivi in termini di decarbonizzazione e transizione energetica e ambientale promossi dalle imprese.

b) <u>Estensione della nozione attività di transizione</u>

In questa prospettiva, andrebbe anche riconsiderata e ampliata la nozione di "attività di transizione", prevista dall'art. 10 con riferimento alle attività economiche per le quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e che sono però ammissibili solo nella misura in cui (i) presentano livelli di emissioni di gas a effetto serra che corrispondono alla migliore prestazione del settore e dell'industria, (ii) non ostacolano lo sviluppo e la diffusione di alternative a bassa emissione di carbonio e (iii) non comportano una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio (art. 10 par 2; considerando 13). Questo intervento richieda sia

ASSONIME - Riproduzione riservata

una riformulazione della norma primaria che una modifica dei criteri di vaglio tecnico già adottati, su cui si veda *infra*.

c) Estensione attività abilitanti

Si osserva ancora che il Regolamento definisce come attività abilitanti quelle che contribuiscono in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali se consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più di tali obiettivi (art. 16). Al riguardo, non è chiaro se l'attività abilitante possa essere svolta anche a sostegno di un'attività non ammissibile: la locuzione potrebbe infatti interpretarsi restrittivamente nel senso che l'attività abilitante deve consentire ad altra attività di essere allineata al Regolamento Tassonomia. Tuttavia, questa lettura ridurrebbe a rilevanza/visibilità di quelle attività abilitanti che supportano attività economiche ancora non allineate o non ammissibili contribuendo significativamente alla riduzione dell'impatto negativo di tali attività sull'ambiente. Il Regolamento dovrebbe invece ammettere espressamente lo svolgimento di un'attività abilitante anche a supporto di un'attività non ammissibile e/o non ancora allineata.

d) Ridefinizione dei criteri di vaglio tecnico

Queste modifiche, che vanno nella direzione di assicurare una più efficiente allocazione delle risorse finanziarie per la transizione energetica e ambientale, dovrebbero riflettersi nei requisiti dei criteri di vaglio tecnico, individuati dall'art. 19.

È inoltre necessario intervenire anche sui criteri di vaglio tecnico già adottati.

Ad esempio, con riferimento all'uso del gas naturale come combustibile di transizione, riconosciuto dalla tassonomia, i criteri di vaglio tecnico penalizzano quegli operatori che sono già passati a combustibili fossili gassosi meno inquinanti per produrre elettricità, che non ricevono riconoscimenti né benefici in termini di KPI della Tassonomia a causa della soglia eccessivamente bassa di 100 g di CO_2 per 1 kWh prodotto. Al contrario, gli operatori che utilizzano ancora carbone duro/lignite per produrre elettricità e stanno pianificando di sostituire il carbone con il gas sono premiati con una soglia più alta.

ASSONIME - Riproduzione riservata

Inoltre, sempre con riferimento al ruolo del gas naturale come combustibile di transizione, andrebbero considerate non solo le attività relative al suo uso, ma anche quelle legate alla sua estrazione in quanto attività di supporto alla transizione.

Ancora, i criteri di vaglio tecnico per la produzione di imballaggi in plastica (Atto delegato sull'ambiente, allegato II, punto 1.1) consentono l'uso di materie prime da bio-rifiuti, ma non consentono l'uso di biomassa primaria sostenibile o altre materie prime alternative; queste materie prime possono contribuire a decarbonizzare questa attività economica e dovrebbero essere riconosciute all'interno della Tassonomia.

In alcuni casi, poi, i criteri di vaglio tecnico non riflettono le pratiche attuali dell'industria e la fattibilità tecnica: ad esempio, i criteri di screening per la produzione di plastica in forma primaria (Atto delegato sul clima, punto 3.17) stabiliscono che il prodotto deve essere completamente ottenuto tramite il riciclo meccanico o chimico dei rifiuti plastici. La soglia del 100% per il materiale riciclato non riflette le pratiche attuali dell'industria e la fattibilità tecnica. Di conseguenza, i produttori che stanno gradualmente eliminando i materiali fossili non vedono riconosciuti i loro sforzi e non beneficiano in termini di KPI della Tassonomia a causa di questa soglia eccessivamente rigorosa. I criteri dovrebbero consentire alle aziende di segnalare la proporzione di materiale riciclato introdotta nel loro processo produttivo, per riflettere più accuratamente i loro sforzi.

e) Previsione di soglie di materialità

Il Regolamento Tassonomia richiede alle imprese di fornire informazioni su alcuni indicatori fondamentali di prestazione in relazione alle loro attività economiche, che devono essere classificate come ammissibili e/o allineate, sulla base di tabelle. Tali informazioni devono essere fornite a prescindere dalla effettiva rilevanza e strategicità dell'attività economica considerata per l'impresa, con un dispendio di energie e risorse ingiustificato.

Si propone dunque di prevedere soglie di materialità per gli obblighi di informativa sulle attività economiche dell'impresa, analogamente a quanto previsto nella CSRD. Così facendo le imprese potrebbero fornire solo le informazioni effettivamente rilevanti per il mercato e per gli utilizzatori.

Al riguardo, sarebbe opportuno chiarire - modificando l'Atto Delegato sulla Divulgazione o tramite una FAQ ufficiale della Commissione Europea - che la materialità nel contesto della Tassonomia è allineata con IFRS e la rendicontazione finanziaria. In questo modo, si fornirebbe maggiore chiarezza legale e si permetterebbe

ASSONIME - Riproduzione riservata

alle aziende di implementare le considerazioni di materialità secondo la definizione IASB, garantendo una maggiore comparabilità tra i report sulla Tassonomia.

ASSONIME - Riproduzione riservata

APPENDICE

Stime sull'ambito di applicazione delle direttive europee sulla sostenibilità nel contesto italiano

Le nuove direttive sulla sostenibilità (CSRD e CSDDD) si applicheranno a una parte significativa delle imprese italiane.

Prendendo a riferimento il campione dei circa 1500 gruppi industriali e dei servizi compresi nell'indagine Mediobanca "Le principali società italiane (2024), emerge che tutti questi gruppi sarebbero soggetti agli obblighi di reporting della CSRD, in quanto superano almeno due dei tre criteri dimensionali che ne delimitano l'ambito di applicazione (fatturato > 50 milioni di euro, attivo patrimoniale > 25 milioni di euro e numero dipendenti > 250). L'80% di questi gruppi supera tutti e tre i parametri, mentre il restante 20% è incluso perché supera entrambi i parametri di bilancio ma non quello relativo al numero di dipendenti. Considerato che il campione Mediobanca copre solo i gruppi con un fatturato superiore a 100 milioni di euro, mentre l'ambito di applicazione della CSRD considera per il parametro del fatturato la soglia di 50 milioni di euro, il numero effettivo di gruppi italiani industriali e dei servizi che sarebbero soggetti alla CSRD è molto più elevato (varie stime hanno indicato un numero potenziale compreso tra 3 e 4 mila gruppi).

I gruppi che, sempre con riferimento al campione Mediobanca, sarebbero soggetti alla CSDDD sono invece circa 400, in quanto superano entrambi i due criteri dimensionali che ne delimitino l'ambito di applicazione (fatturato > 450 milioni di euro e numero dipendenti > 1000). Questi gruppi rappresentano circa un quarto dei principali gruppi italiani appartenenti a questi settori, con una rappresentatività più elevata nei servizi e nelle costruzioni che nell'industria. Ai gruppi che sarebbero soggetti alla CSDDD è riferibile oltre il 70% del fatturato (per un totale di circa 1000 miliardi di euro) e oltre il 75% dei dipendenti (per un totale di oltre 2 milioni) dei principali gruppi italiani, anche in questo caso con una maggiore rappresentatività nei settori delle costruzioni e dei servizi (cfr. Tabella 1).

Questa stima dei gruppi italiani che sarebbero soggetti alla CSDDD è da ritenersi rappresentativa del numero effettivo, considerata l'elevata copertura del campione Mediobanca rispetto all'insieme di riferimento, e trova riscontro in un'analisi condotta sull'ambito di applicazione della CSDDD in tutti i paesi dell'Unione Europea, da cui risulta che i gruppi italiani sarebbero 420 (cfr. https://www.somo.nl/csddd-datahub-reveals-law-covers-fewer-than-3400-eu-based-corporate-groups/). Secondo questa analisi, l'Italia sarebbe il secondo paese dell'Unione Europea per numero di gruppi

ASSONIME - Riproduzione riservata

coinvolti, dietro la Germania (con quasi mille gruppi), ma davanti a Francia, Olanda, Spagna e Svezia (cfr. Grafico 1).

Tabella 1. I principali gruppi italiani industriali e dei servizi soggetti alle direttive sulla sostenibilità per macrosettore

	Numero gruppi			Fatturato (in miliardi di euro)			Dipendenti (in migliaia)		
	Gruppi CSRD	Gruppi CSDDD	Totale principali gruppi	Gruppi CSRD	Gruppi CSDDD	Totale principali gruppi	Gruppi CSRD	Gruppi CSDDD	Totale principali gruppi
Industria	1.235	283	1.235	1.167	812	1.167	2.006	1.486	2.006
Costruzioni	15	7	15	16	14	16	66	62	66
Commercio, trasporto, alloggio e ristorazione	111	53	111	117	95	117	360	293	360
Altri servizi	187	64	187	182	142	182	690	546	690
Totale	1.548	407	1.548	1.482	1.063	1.482	3.122	2.388	3.122

Fonte: elaborazioni Assonime su dati Mediobanca “Le principali società italiane (2024)”

Grafico 1.

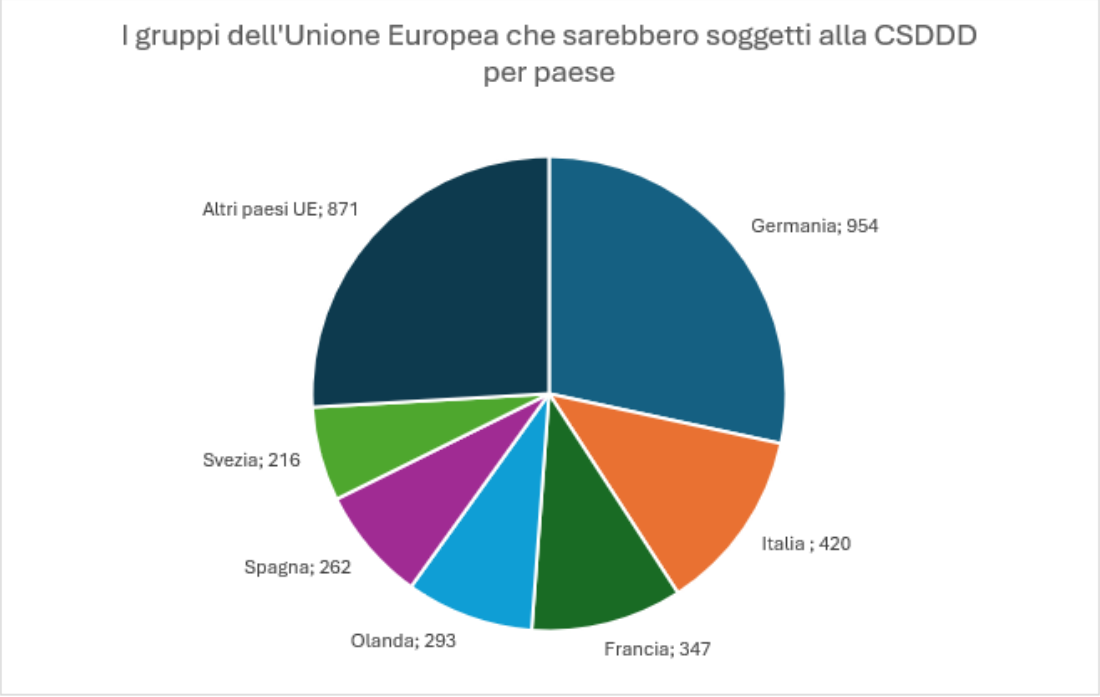

Fonte: Elaborazioni Assonime su dati SOMO “the CSDDD Datahub”

ASSONIME - Riproduzione riservata